

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/C. ad A. del Registro DATA: -2 - 05 - 2014	OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza del TAR SICILIA Palermo sez. 3, n. 28/2012 sul ricorso di CASTRONOVO + 4 per esproprio aree destinate per il prolungamento via La Masa e Via Senofonte
---	---

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **due** del mese di **maggio**, dalle ore **12:00**, nel Palazzo di Città, il dott. Raimondo Liotta, commissario ad acta, con i poteri del Consiglio comunale, nominato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n.1692/2013 depositata il 19/9/2013 e successivamente prorogata per giorni 30 con ordinanza n.878/2014, trasmessa con nota del 26 marzo 2014 n.161/2014 assunta al protocollo del Comune al n°20429 del 3 aprile 2014, per provvedere in via sostitutiva al Consiglio comunale per l'ottemperanza alla sentenza del TAR SICILIA Palermo sez. 3 n.28/2012, assistito dal vice Segretario generale dott. Costantino Di Salvo esamina la seguente proposta di deliberazione in ordine all'oggetto.



IL COMMISSARIO AD ACTA

Preso atto :

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1973 del 28/12/1991 veniva approvato il progetto per l'acquisizione dell'area occorrente per il prolungamento di via La Masa e via Senofonte per consentire il collegamento tra la via Palagonia e la via Mattarella;

che con nota del 17/08/2004 n. 66261, pubblicata all'albo pretorio ai sensi di legge, veniva comunicato alle ditte proprietarie dei lotti di terreno destinati alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto, l'avvio del relativo procedimento ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

che con le osservazioni presentate con nota pervenuta il 28/09/2004 n. 75175 la ditta Castronovo contestava l'operato dell'amministrazione, e nella fattispecie la misura dell'indennità di esproprio prevista in progetto pari ad €. 51,68/mq ;

che con deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n. 320 del 02/12/2004 veniva approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa dei lavori di sistemazione di via La Masa e prolungamento via Senofonte e veniva dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare;

che con nota dell'11/01/2005 n. 2620 veniva comunicato alle ditte l'approvazione del progetto;

che in data 31/03/2005 con nota n. 29579 l'ufficio legale del comune trasmetteva il ricorso aventi al TAR proposto dai Sigg. Castronovo per l'annullamento della deliberazione 320/04;

che con atto deliberativo n. 135/2005 veniva approvata la perizia di variante con aggiornamento del quadro economico del progetto al fine di attivare la procedura espropriativa a seguito della rideterminazione del valore di mercato delle aree da espropriare;

che l'ufficio espropri, con nota del 02/08/2005 n. 67667, comunicava alla ditta di aver rideterminato l'indennità del fondo nella misura di €. 77,95/mq;

che con ordinanza del 07/09/2005 n. 128, veniva disposta, ai sensi dell'art. 22/bis del T.U. espropri, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori di che trattasi, ivi compreso il lotto esteso mq. 240 fg. 12 part. 1175 di proprietà dei Sigg. Castronovo;

che in data 12/10/2005, giusto verbale redatto in pari data si procedeva all'immissione in possesso ed alla redazione dello stato di consistenza del fondo Castronovo per una superficie di mq. 240, in realtà mq.172, come da tipo di frazionamento,

che i Sigg. Castronovo presentavano ricorso per motivi aggiunti, notificato al Comune il 24/02/2006, per l'annullamento degli atti relativi all'immissione in possesso, occupazione e relativo verbale;

Con ordinanza n. 29 del 05.04.2006, notificata in data 11.04.2006, veniva disposto il deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di espropriazione in favore dei signori Castronovo;



La Commissione Prov.le per gli Espropri di Palermo, nella seduta del 09.12.2008, in riscontro alla richiesta del Comune del 26.11.08 n. 100116, determinava il valore venale degli immobili di che trattasi in € 70,00/mq;

Con sentenza n. 28/12, emessa dal TAR Sicilia, depositata il 12.01.12 e notificata in forma esecutiva in data 28.02.2012, veniva accolta la richiesta di annullamento degli atti di esproprio impugnati condannando il Comune al risarcimento del danno secondo i criteri dell'art. 42/ bis del DPR 327/2001 e tenendo conto delle "Note tecniche" redatte dal C.T.U. di parte e depositate il 04.11.2011, o in alternativa la restituzione del bene;

Con ordinanza di svincolo del 31/10/2012 n. 419 la ditta ricorrente riceveva la indennità di € 13.409,29, a suo tempo depositata con ord. n. 29/06;

In data 14.12.12 i sigg. Castronovo, attesa l'inerzia del Comune di Bagheria, notificavano il ricorso per ottemperanza per l'integrale esecuzione della sentenza 28/12;

Con sentenza n. 1692/2013, depositata il 19.09.2013, il TAR accogliendo il ricorso, dichiarava l'obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza 28/12 e nominava contestualmente Commissario ad Acta il segretario del Comune di Termini Imerese, in casa di inottemperanza da parte del Comune di Bagheria;

che con nota del 27/11/2013 il legale dei sigg. Castronovo, attesa la non ottemperanza del Comune nei termini allo stesso assegnati con la sentenza n. 1692/13, chiedeva al sottoscritto Commissario ad acta l'attivazione dei poteri commissariali;

che con verbale di insediamento del 02/12/2013 lo scrivente ha assunto le funzioni di Commissario ad Acta, giusta sentenza 1692/13, del TAR Sicilia, al fine di dare adempimento agli obblighi disposti dal Tribunale con la suddetta sentenza, non avendo il Comune di Bagheria dato esecuzione alla stessa;

che la sentenza n.1692/13 già citata, esplicita che l'esecuzione delle precedenti sentenze deve consistere nella apertura *"definizione dell'assetto proprietario del bene di che trattasi mediante la scelta discrezionalmente rimessa all'Amministrazione (ovvero in sua sostituzione, in fase di esecuzione del giudicato, al Commissario ad Acta) di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ovvero di restituzione del fondo con quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento e indennizzo secondo i criteri indicati nella sentenza n.1939/11 del 31.10.2011, al fine precipuo dell'inserimento del debito così liquidato nel piano di risanamento secondo il sistema e le procedure di cui all'art.243 /bis e seguenti del TUEL, ovvero, in caso di dissesto finanziario nel piano di rilevazione della massa passiva ex art.254 del TUEL, e comunque al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio"*

che con nota del 12.12.2013, è stata trasmessa la relazione storica e perizia tecnica richiesta in data 02.12.2013 dal commissario ad Acta;

Che con nota del 15.01.2014 prot.n.2603 è stato trasmesso ai signori Castronovo, ai sensi dell'art.7 e seguenti della legge 241/1990 smi, lo schema del decreto di acquisizione del fondo di che trattasi affinché potessero produrre entro il termine di giorni otto, osservazioni in merito;

Che la ditta, a mezzo del proprio legale, hanno inviato le osservazioni entro il termine previsto con nota del 29.01.2014 prot.n. 5521, con le quali si chiede che l'effetto traslativo della proprietà dei beni sia sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 42/bis e che le quantificazioni delle somme dovute siano effettuate sino alla data odierna;



Che con ordinanza n.878/14, trasmessa con nota del 26.03.2014 n.161/14, assunta al prot.del Comune al n.20429 del 03.04.2014, il T.A.R. di Palermo ha concesso la proroga di gg.30 per l'espletamento dell'incarico conferito al commissario ad Acta;

Considerato che:

in base all'art. 42/bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito - allorché la sua utilizzazione risponda a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento - al suo patrimonio indisponibile con risarcimento dei danni al legittimo proprietario calcolato secondo i criteri del medesimo articolo;

in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse

nella fattispecie di che trattasi è attuale e preminente l'interesse al mantenimento dell'opera pubblica realizzata, viabilità pubblica - che si estende anche aldilà della particella dei sigg. Castronovo - con la conseguente necessità di procedere all'acquisizione dell'intero bene occupato;

L'occupazione dell'appezzamento di terreno censito al catasto al fg. 12, particella 1499 ex 1175 (ex 47) della superficie di mq. 172 di proprietà attualmente dei sigg. Castronovo in oggetto indicati è divenuta irreversibile a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi;

L'intervenuto acquisto per tale via della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione, deve essere formalizzato ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il catasto, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, e che il presente atto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

Visto il prospetto contabile della stima del danno, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, con la quale è stato stabilito un valore da attribuire alla particella di terreno occupata, nella misura di complessivi €. 183.346,31, comprensiva dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dell'indennità di occupazione a far data dall'immissione in possesso, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data odierna, di cui sono stati già corrisposti € 13.409,29, come già sopra evidenziato;

Considerato che l'art. 42/bis prevede espressamente che "*le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo*", come nella fattispecie in questione;

Visto l'articolo 42/bis del D.P.R. n.327/2001;

Visto il T.U.E.L.

Visto il regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Comunale



DELIBERA

1. Disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio indisponibile del comune di Bagheria, del seguente bene immobile sito nel comune di Bagheria in via G. la Masa interessato dalla costruzione di una strada: fg. mappale 12, p.lla 1499 ex 1175 (ex 47) della superficie di mq172 intestato ai sigg. Castronovo Maria + 4 in oggetto indicati;
2. Di approvare il prospetto contabile, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, indicante le somme dovute a titolo di indennizzo secondo i criteri della sentenza n.28/2012, con la quale è stato stabilito un valore da attribuire all'appezzamento di terreno censito la catasto al foglio mappale 12, particella 1498 ex 1175 (ex 47) della superficie di mq. 172, di proprietà dei Sigg :
 - Castronovo Maria nata a Bagheria il 26/01/1923 deceduta 11/11/2012,
 - Castronovo Adriana Silvia Maria nata a Bagheria il 28/07/1958 e res.te in Santa Flavia via Maestra La Barbera n. 12/c,
 - Castronovo Livia Giuseppa Maria nata a Bagheria il 12/07/1965 ed ivi res. te in C.so Butera n. 231,
 - Castronovo Filippo nato a Bagheria l' 11.03.1960 res.te a S.Flavia, C.da Morello,
 - Castronovo Maria nata a Bagheria il 19/09/1931, residente in C.so Butera n231,

nella misura di € 183.346,31, comprensiva dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dell'indennità di occupazione a far data dall'immissione in possesso, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data odierna

3. Di dare atto che dell'importo anzidetto di € 183.346,31 sono stati già corrisposti € 13.409,29,e pertanto, restano da liquidare € 169.937,02;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili, registrato presso l'ufficio del territorio di Bagheria, nei termini di urgenza a cura e spese del comune di Bagheria e depositato successivamente presso il competente ufficio tecnico erariale per la voltura catastale
5. Riconoscere, per i motivi addotti in premessa la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 183.346,31 nei confronti ai sigg.: Castronovo Maria (26/01/1923); Castronovo Adriana Silvia Maria (28/07/1958); Castronovo Livia Giuseppa Maria (12/07/1965), Castronovo Filippo (11/03/1960) e Zasa Adriana erede di Castronovo Maria (26/01/1923), nata a Bagheria il 23/01/1956 e residente in s. Flavia via Reverendo Accardi n.1;
6. Dare atto che dell'importo anzidetto di € 183.346,31 sono stati già corrisposti € 13.409,29, e pertanto, restano da liquidare € 169.937,02, e che tale somma sarà inserita nel piano di risanamento dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.243/bis e seguenti del TUEL ovvero, in caso di dissesto finanziario nel piano di rilevazione della massa passiva ex art.254 del TUEL;
7. Dare atto che il pagamento della somma di € 169.937,02, costituisce condizione sospensiva al passaggio di proprietà degli appezzamenti di terreno sopra identificati
8. Demandare ai Dirigenti dei Settori I e II gli atti consequenziali.
9. Disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili;
10. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire di inserire il debito riconosciuto nel piano di riequilibrio o nella massa passiva del dissesto finanziario.

**Il Commissario Ad Acta
f.to Raimondo Liotta**



Il Vice Segretario comunale

F.to Costantino Di Salvo

Il Commissario ad Acta

F.to Raimondo Liotta

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata in data 8 Mag. 2014 ai sensi dell'art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Bagheria li, 08 Mag. 2014

Il Vice Segretario Generale
f.to Costantino Di Salvo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - sez. Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi: dal 08/05/2014 al 23/05/2014

l'Incaricato
f.to Letizia Vanella

Il Vice Segretario Generale
f.to Costantino Di Salvo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria li, _____

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale